DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 1979

recante approvazione del programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione in Corsica

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(80/33/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la driettiva 79/173/CEE del Consiglio, del 6 febbraio 1979, relativa al programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione in Corsica [1], in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

considerando che il 9 agosto 1979 il governo francese ha presentato, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 79/173/CEE il programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione in Corsica ;

considerando che detto programma contempla le misure di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della suddetta direttiva ;

considerando che il programma francese contiene, in forma sufficientemente esauriente, tutte le indicazioni contemplate dall'articolo 3 della direttiva 79/173/CEE, dalle quali risulta che gli obiettivi di cui all'articolo 1, paragrafo 1, della direttiva possono essere conseguiti e che le condizioni e i requisiti fissati dalla direttiva stessa sono soddisfatti ;

considerando che è necessario stabilire, di concerto con la Francia, le modalità per la comunicazione, da parte di quest'ultima, d'informazioni periodiche sullo svolgimento del programma ; che a tal proposito è stato raggiunto un accordo ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato in merito agli aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il programma di accelerazione e di orientamento delle operazioni collettive d'irrigazione in Corsica, presentato dal governo francese il 9 agosto 1979, conformemente all'articolo 2, paragrafo 2, della diretiva 79/173/CEE, è approvato.

Articolo 2

Ogni anno, anteriormente al 1° maggio, il governo francese presenta una relazione sullo svolgimento del programma di cui all'articolo 1.

Tale relazione deve contenere, in particolare, i dati seguenti :

— dimensione delle superfici dotate di reti irrigue ;

— dimensione delle superfici irrigate e, più particolarmente, di quelle destinate alla produzione foragera ;

— volume dell'acqua d'irrigazione distribuita ;

— volume delle erogazioni idriche chieste dagli agricoltori ;

— numero delle aziende cui viene fornita l'acqua d'irrigazione ;

— lavori realizzati per aumentare le riserve idriche.

Articolo 3

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 1979.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

[1] GU n. L 38 del 14. 2. 1979, pag. 15.